

## REGOLAMENTO (CE) N. 1809/2001 DELLA COMMISSIONE

del 9 agosto 2001

**che modifica gli allegati I, II, III, V, VII, VIII e IX del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

di Macedonia, Armenia, Azerbaijan, Georgia, Kazakistan, Moldavia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Repubblica popolare cinese, Ucraina e Repubblica araba d'Egitto).

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 391/2001 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 19,

(5) Il 19 dicembre 2000 il Consiglio ha adottato una decisione <sup>(7)</sup> relativa alla firma di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Ucraina che proroga e modifica l'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e l'Ucraina e ne autorizza l'applicazione provvisoria.

considerando quanto segue:

(1) Il 29 giugno 2000 il Consiglio ha adottato una decisione <sup>(3)</sup> relativa alla firma dell'accordo in forma di scambio di lettere che modifica l'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e la Repubblica socialista del Vietnam e ne autorizza l'applicazione provvisoria.

(6) Il 22 dicembre 2000, il Consiglio ha adottato una decisione <sup>(8)</sup> relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia.

(2) Con decisione del 9 novembre 2000 <sup>(4)</sup>, il Consiglio ha stabilito l'elenco dei prodotti tessili e dell'abbigliamento da integrare nel GATT 1994 il 1º gennaio 2002.

(7) Il 26 febbraio 2001 il Consiglio ha adottato una decisione <sup>(9)</sup> relativa alla firma di un accordo in forma di memorandum d'intesa tra la Comunità europea e la Repubblica democratica socialista di Sri Lanka sul regime di accesso al mercato per i prodotti tessili e i capi di abbigliamento e che ne autorizza l'applicazione provvisoria.

(3) Il 23 novembre 2000 il Consiglio ha adottato una decisione <sup>(5)</sup> relativa alla firma di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese che proroga e modifica l'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese e ne autorizza l'applicazione provvisoria.

(8) Il 26 febbraio 2001 il Consiglio ha adottato una decisione <sup>(10)</sup> relativa alla firma di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Bosnia-Erzegovina che proroga e modifica l'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e la Bosnia-Erzegovina e ne autorizza l'applicazione provvisoria.

(4) Il 4 dicembre 2000 il Consiglio ha adottato una decisione <sup>(6)</sup> relativa alla conclusione di accordi sul commercio dei prodotti tessili con taluni paesi terzi (Repubblica di Bielorussia, Regno del Nepal, ex Repubblica iugoslava

(9) I protocolli tessili degli accordi europei con la Lettonia e la Lituania sono scaduti.

<sup>(1)</sup> GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 58 del 28.2.2001, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU L 190 del 27.7.2000, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 286 dell'11.11.2000, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU L 314 del 14.12.2000, pag. 13.

<sup>(6)</sup> GU L 326 del 22.12.2000, pag. 63.

<sup>(7)</sup> GU L 16 del 18.1.2001, pag. 1.

<sup>(8)</sup> GU L 25 del 26.1.2001, pag. 1.

<sup>(9)</sup> GU L 80 del 20.3.2001, pag. 11.

<sup>(10)</sup> GU L 83 del 22.3.2001, pag. 1.